



All'Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 Roma
AREA PRESTAZIONI - PENSIONI

Data

DOMANDA DI PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA

Da inviare tramite raccomandata a/r o via e-mail pec a: prestazioni@pec.cassaragionieri.it

IO SOTTOSCRITTO / A

MATRICOLA Cognome Nome

Nato/a il a Prov.

Codice Fiscale Telefono

Residente in via/piazza

Comune Prov. CAP

Con studio in via/piazza

Comune Prov. CAP

Telefono Cellulare Fax

E-mail E-mail PEC

titolare del trattamento pensionistico in essere erogato dall'Ente*:

*Tipo pensione**

Ente che eroga la pensione

a decorrere dal: / /

** con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata dell'Inps).*

CHIEDO

la liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare. A tal fine,

DICHIARO

di non avere pendenze riguardo al pagamento del tributo codice 556 (*contributi versati fino all'anno 1999 tramite l'esattoria territorialmente competente*);

di essere non essere
stato iscritto ad altre Casse di previdenza per liberi professionisti in data successiva al 31 dicembre 1991;

di aver svolto attività professionale di commercialista sin dall'anno di iscrizione alla Cassa e di essere cancellato dall'Albo e dall'Associazione;

AVVERTENZE:

1. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese (1/12) e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Spettano a condizione che le persone a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
2. A decorrere dal 2007 è introdotta un'ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico. Nel caso in cui l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d'imposta.
3. Qualora il/la pensionato/a percepisca anche altro reddito di lavoro dipendente e assimilato, dovrà scegliere se richiedere le eventuali detrazioni d'imposta spettanti alla Cassa, con questo modulo, o all'altro sostituto d'imposta; tali benefici, infatti, competono una sola volta e non possono essere ripetuti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
4. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il pensionato non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo pensionato e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
5. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Per i figli d'età inferiore a tre anni e per i figli portatori di handicap (ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), è prevista specifica detrazione per ciascun figlio.